

A.I.R.B. ITALIA

A.P.S.

STATUTO

---

**ART. 1**  
**(Denominazione e sede)**

Tra le aziende dei settori regali, bomboniere, articoli decorativi, per la casa e la persona, tessuti e complementi d'arredo è costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore, **l'Associazione Italiana Regali Bomboniere e confetti A.P.S.** con durata illimitata e con comuni ideali e valori. La denominazione o sigla sarà A.I.R.B. (APS)

**L'Associazione ha sede legale in Napoli, in via Mergellina 4.**

La durata dell'Associazione ha tempo indeterminato.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**ART. 2**  
**(Statuto)**

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

**ART. 3**  
**(Efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

**ART. 4**  
**(Interpretazione dello statuto)**

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

**ART. 5**  
**(Finalità e Attività)**

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Gli scopi dell'Associazione sono:

- la tutela collettiva delle imprese del settore e la rappresentanza dei loro interessi in tutte le sedi regionali, nazionali ed internazionali;
- difendere gli interessi economici, morali, assistenziali e previdenziali, sia collettivi che individuali, di tutti gli iscritti con assoluta obiettività e libertà, nei confronti degli Enti pubblici e privati;
- tutelare gli iscritti in sede sindacale e nelle controversie collettive ed individuali di lavoro, sia in sede giudiziale che stragiudiziale;
- promuovere la costituzione di cooperative, consorzi, società ed associazioni di produttori;
- promuovere ed attuare ogni iniziativa che abbia lo scopo di fornire assistenza agli associati negli

adempimenti relativi all'organizzazione ed alla gestione delle loro imprese associate. In quest'ambito l'Associazione può prestare direttamente ai propri associati anche tramite professionisti abilitati e/o con studi professionali, servizi di informazione, formazione, consulenza ed assistenza tecnica ed amministrativa quali quelle fiscali, tributarie, del lavoro, di contabilità aziendale, legali, finanziari, commerciali, assicurativi e quant'altro occorrenti nell'interesse generale degli iscritti;

- promuovere fiere e mostre-mercato anche permanenti con possibilità di collegamenti con le imprese ed i mercati nazionali ed internazionali per lo sviluppo delle P.M.I.;
- redigere e realizzare studi e progetti di fattibilità e sviluppo, consulenza ed assistenza tecnica, controllo ed individuazione di iniziative per l'avvio d'impresa, con particolare riferimento all'imprenditorialità giovanile e femminile;
- promuovere l'interscambio di esperienze e conoscenze tecnico – scientifico - organizzative con analoghe imprese operanti all'interno della realtà economica europea;
- esercitare ogni funzione ritenuta idonea nei campi della ricerca, della sperimentazione e della formazione prevista da leggi e regolamenti, ovvero demandata da Amministrazioni ed Enti Pubblici;
- istituire Centri studio, ricerca, sperimentazione e documentazione nei settori inerenti l'attività degli Associati;
- istituire e gestire aziende e complessi sperimentali con fini esclusivi di ricerca e di formazione;
- promuovere, curare e patrocinare, anche in collaborazione con Istituzioni, Enti Pubblici, privati ed associazioni, riunioni, convegni, seminari, dibattiti, corsi di studio e di aggiornamento ed ogni altra forma di attività scientifica e di ricerca, provvedendo anche non direttamente alla pubblicazione di bollettini, dispense, testi, atti congressuali e monografie;
- promuovere ogni iniziativa utile alla tutela ed allo sviluppo delle Piccole Imprese in tutti i settori economici con particolare riguardo alla certificazione di qualità;
- partecipare, attraverso i rappresentanti di categoria e dei gruppi interessati, alla stipula di contratti collettivi di lavoro e di accordi sindacali a qualsiasi livello;
- promuovere, organizzare e gestire, anche unitamente ad altre organizzazioni o tramite appositi organismi, corsi di preparazione, aggiornamento ed istruzione professionale per imprenditori anche nuovi e dipendenti delle imprese degli imprenditori medesimi o figure professionali da inserire nelle imprese comunque finanziati da Enti Locali, da Enti Pubblici, dalla Unione Europea e da privati;
- promuovere la creazione di un osservatorio economico per il monitoraggio delle attività produttive;
- promuovere lo studio ed il monitoraggio delle operazioni e dei processi di sviluppo per la promozione, la realizzazione e la gestione dei servizi e/o progetti pilota di alto contenuto tecnologico ed innovativo, che possono servire da esempio e da stimolo alla diffusione di nuovi prodotti e/o nuovi sistemi produttivi, con particolare riguardo all'organizzazione dei servizi e delle imprese;
- istituire e gestire corsi per la preparazione, il perfezionamento tecnico-amministrativo del personale dell'Associazione;
- istituire ed assegnare premi e borse di studio ai partecipanti ai corsi per il conseguimento di particolari titoli di studio e di specializzazione;
- designare o nominare propri rappresentanti in Enti, organismi o commissioni sia pubbliche che private, ove la rappresentanza dei lavoratori autonomi e della piccola impresa sia richiesta o

ammessa;

- promuovere organi di divulgazione, di informazione e qualsiasi altra attività editoriale;
- promuovere Consorzi di garanzia fidi per la mutualità tra gli associati;
- promuovere ed organizzare direttamente, o attraverso la costituzione di una apposita associazione, il volontariato sociale;
- rappresentare ed assistere i locatori ed i concedenti di beni immobiliari urbani e rurali anche attraverso la costituzione di specifiche associazioni di categoria;
- promuovere corsi di formazione, per datori di lavoro e lavoratori, sulle vigenti norme in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
- istituire e gestire centri di raccolta del CAF per pensionati e lavoratori dipendenti;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Creazione di una «Filiera del regalo» attraverso la partecipazione attiva degli associati
- Favorire la cultura del regalo eco-sostenibile invogliando gli associati ad utilizzare materiali a basso impatto ambientale e prodotti da aziende sensibili ai temi dell'ambiente e della responsabilità sociale
- Incremento dell'occupazione puntando sulla formazione e dando la possibilità a persone con grave disagio sociale un'opportunità lavorativa e di crescita umana
- Coinvolgimento di associazioni che assistono persone con grave disabilità in manifestazioni ed eventi legati alla filiera, offrendo loro spazi ed occasioni per la diffusione dei loro messaggi e per nuove sponsorizzazioni
- Favorire l'artigianato e l'innovazione del settore
- Organizzazione di iniziative di solidarietà sociale e di cittadinanza attiva sui temi dell'usura, della criminalità e della contraffazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Campania.

## **ART. 6** **(Ammissione)**

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

La qualifica di socio può essere trasmessa solo *mortis causa*.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

#### **ART. 7** **(Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

#### **ART. 8** **(Volontario e attività di volontariato)**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

#### **ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio che voglia recedere dall'Associazione, deve darne comunicazione con lettera raccomandata, almeno trenta giorni prima della scadenza dell'anno, in difetto la sua partecipazione all'Associazione si intenderà tacitamente rinnovata per un altro anno.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'Amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'Organo di Controllo contro l'espulsione entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

#### **ART. 10 (Gli organi sociali)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Presidente;
- L'Organo di amministrazione;
- il Segretario;
- L'Organo di Controllo.

#### **ART. 11 (L'assemblea)**

L'Assemblea è costituita dagli associati, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Le deliberazioni prese in conformità alle norme statutarie di qui appresso, obbligano tutti gli associati ad attenersi ad esse.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto del Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata e presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

La stessa è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente

la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, vengono convocate mediante lettera ordinaria documentata da ricevuta rilasciata dall'Ufficio Postale oppure a mezzo fax, o a mezzo e-mail ai recapiti degli associati comunicati in sede di iscrizione o in seguito modificati dagli stessi, da trasmettersi almeno venti giorni prima della data fissata per le adunanze. Le assemblee possono tenersi anche via telematica o secondo gli strumenti moderni tecnologici tipo (skype, zoom team ecc.), o secondo le applicazioni informatiche che consentono di comunicare e interagire su diversi punti del territorio. Devono essere ratificate e garantite la partecipazione di tutti e la data certa della riunione che viene certificata a mezzo strumenti informatici, anche a mezzo firma digitale dei partecipanti qualora sia necessario.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente, dall'Organo amministrativo o dal trenta per cento degli iscritti.

I termini e le modalità di convocazione dell'Assemblea straordinaria sono stabilite dai commi precedenti per l'Assemblea ordinaria.

#### **ART.12 (Compiti dell'Assemblea)**

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- delibera degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle quote associative e sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell'Associazione;
- approva il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- elegge il Presidente;
- elegge l'Organo amministrativo;
- elegge l'Organo di controllo;
- delibera sull'esclusione degli associati
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

Almeno una volta l'anno l'assemblea deve essere riunita per l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

#### **ART. 13 (Assemblea ordinaria)**

Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione allorché sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto, anche se rappresentati per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea si intenderà validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti, senza tenere conto degli astenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Nel caso in cui l'Assemblea sia chiamata a deliberare su proposta di scioglimento dell'Associazione o su modificazione da apportare allo Statuto, le deliberazioni sono valide, in prima convocazione, se ottenute con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto, e in seconda convocazione se ottenute con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritti al voto, in ogni caso senza tener conto degli astenuti.

Possono partecipare all'Assemblea e hanno diritto al voto i soci in regola con i pagamenti delle quote relative all'anno in corso.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Ogni delegato o socio non può rappresentare più di altri tre membri dell'Assemblea.

Il Presidente, all'occorrenza, sceglie tra gli intervenuti due scrutatori.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono assunte da uno degli associati nominato dall'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea sono approvati e firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Nel verbale devono essere riassunte, su richieste degli associati, loro dichiarazioni.

#### **ART. 14 (Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

#### **ART. 15 (L'Organo di amministrazione)**

L'Amministrazione è composta:

- dal Presidente;
- dal Segretario;
- al massimo da altri tre membri;

L'Organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo si riunisce ordinariamente una volta ogni tre mesi e, in via straordinaria, quando lo ritiene opportuno il Presidente o ne faccia richiesta scritta almeno due terzi dei soci.

Il Presidente convoca l'Organo tramite e-mail, all'indirizzo lasciato da ogni componente all'atto della nomina o successivamente modificato dallo stesso, inviata almeno cinque giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, con telegramma spedito almeno due giorni prima.

Le riunioni dell'Organo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.



Le riunioni sono valide in prima convocazione con la presenza effettiva di almeno due terzi dei componenti; trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, la riunione è valida con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei componenti.

A ciascun componente spetta un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti senza tener conto degli astenuti, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Della riunione è redatto in apposito registro il relativo verbale il quale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

L'Amministrazione è composta da un numero minimo di tre fino ad un numero massimo di nove membri eletti dall'Assemblea sulla base di liste di nominativi riportanti l'indicazione del Presidente, da depositare presso il Segretario almeno venti giorni prima dell'Assemblea.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

In caso di decadenza o di dimissioni di uno dei membri si adatterà la formula della cooptazione del primo dei non eletti. L'Organo di amministrazione dura in carica tre anni, e ad essa spetta:

- esaminare e predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- amministrare l'Associazione;
- attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- prendere le iniziative per lo studio e la soluzione dei problemi delle categorie associate;
- stabilire l'organico del personale dell'Associazione;
- emanare regolamenti operativi e funzionali oltre quelli espressamente previsti dal presente Statuto;
- predisporre aggiornamenti e modifiche dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- la responsabilità degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis;
- disciplinare l'ammissione degli associati;
- accogliere e rigettare le domande degli aspiranti associati;
- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- esplicitare ogni azione necessaria per il raggiungimento degli scopi statutari e dare esecuzione alle delibere delle Assemblee;
- convocare le Assemblee ordinarie e straordinarie;
- nominare rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Associazioni Nazionali di categoria, Commissioni ed Organismi in genere;
- individuare l'organo di stampa ufficiale dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'Associazione è il presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato dall'Assemblea.

## **ART. 16 (Il Presidente)**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sono eleggibili alle cariche sociali e le candidature devono essere ufficializzate mediante deposito di apposita dichiarazione presso il Segretario almeno venti giorni prima dell'Assemblea.

Il Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge (e il rappresentante legale) e statutario ad egli spetta l'ordinaria amministrazione, ed inoltre:

- presiede di diritto l'Organo amministrativo;
- dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un altro triennio, non oltre.

In caso di assenza o di impedimento in tutte le sue funzioni è sostituito dal Segretario.

In caso di dimissioni del Presidente, il Segretario ne assume la carica per convocare nuove elezioni entro novanta giorni dall'evento.

### **ART. 17 (Il Segretario)**

Il Segretario viene nominato dall'Amministrazione tra i componenti dell'Associazione ed è responsabile dell'organizzazione dell'Associazione.

Fa parte di diritto dell'Organo amministrativo e lo stesso può assumere la carica di tesoriere dell'Associazione.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un altro triennio, come detto dal precedente articolo

In caso di assenza o impedimento in tutte le funzioni, sostituisce il Presidente; in caso di dimissioni del Presidente, ne assume la carica per convocare nuove elezioni entro novanta giorni dall'evento.

### **ART. 18 (L'Organo di controllo)**

L'Organo di controllo è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea anche tra i non soci, dura in carica tre anni.

Tale ufficio è incompatibile con ogni altra carica sociale.

Gli eletti nominano nel loro seno il Presidente il quale rappresenta l'Organo ad ogni effetto.

L'organo di controllo è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**ART. 19**  
**(Organo di Revisione legale dei conti)**

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

**Art. 20**  
**(Libri sociali)**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

**ART. 21**  
**(Risorse economiche)**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di pertinenza a seguito di iscrizione;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- attività di raccolta fondi;
- dai contributi volontari;
- da elargizioni e contributi che devono provenire da terzi;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È fatto esplicito divieto di distribuire, anche in maniera indiretta, utili, avanzi di gestione, fondi riserve o capitale.

Gli iscritti si obbligano a versare una quota sociale annuale stabilita di anno in anno dalla Assemblea.

Qualora l'associato non provveda entro il termine, l'Associazione potrà richiedere il pagamento della quota di sua spettanza e, in difetto, potrà espellere il socio resosi moroso.

**ART. 22**  
**(I beni)**

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

**ART. 23**  
**(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

**ART. 24**  
**(Bilancio)**

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

**ART. 25**  
**(Bilancio sociale)**

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 26**  
**(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

**ART. 27**  
**(Personale retribuito)**

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

**ART. 28**  
**(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 29**  
**(Responsabilità dell'associazione)**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

**ART. 30**  
**(Assicurazione dell'associazione)**

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

**ART. 31**  
**(Devoluzione del patrimonio)**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 32**  
**(Scioglimento)**

Lo scioglimento dell'A.I.R.B. è deliberato con le modalità previste dall'Art. 12 e 13. L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, che provvederanno alla liquidazione secondo le norme di legge.

Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'Assemblea, ciascuno dei membri dell'Organo amministrativo potrà chiedere all'Autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

Quanto residuerà, esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**ART. 33**  
**(Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

**ART. 34**  
**(Norma transitoria)**

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.